



FEDERCHIMICA

AISPEC - MAPIC

**GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA COSMETICA E ADDITIVI
PER L'INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA**

REGOLAMENTO

Maggio 2013



FEDERCHIMICA

AISPEC - MAPIC

**GRUPPO MATERIE PRIME PER L'INDUSTRIA COSMETICA E ADDITIVI
PER L'INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA**

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea costituente del 2 febbraio 2001

Modificato dall'Assemblea straordinaria del 16 luglio 2001,
del 14 giugno 2002, del 28 novembre 2003, del 13 aprile 2006,
del 26 marzo 2010, del 4 maggio 2012 e del 3 maggio 2013

I N D I C E

TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

	<i>Pagina</i>
Art. 1 - Costituzione, Denominazione	1
Art. 2 - Sede	1
Art. 3 - Scopi	1

TITOLO II SOCI

Art. 4 - Requisiti	2
Art. 5 - Ammissione	3
Art. 6 - Diritti dei Soci	4
Art. 7 - Obblighi, Durata	4
Art. 8 - Contributi	5
Art. 9 - Sanzioni	5
Art. 10 - Cessazione della qualifica di socio	6

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Art. 11 - Organi	7
Art. 12 - Assemblea	7
Art. 13 - Adunanza dell'Assemblea	8
Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea	8
Art. 15 - Costituzione, Deliberazioni dell'Assemblea	9
Art. 16 - Presidente, Segretario dell'Assemblea e verbale	10
Art. 17 - Attribuzioni dell'Assemblea	10
Art. 18 - Commissione Direttiva	11
Art. 19 - Riunioni della Commissione Direttiva	11
Art. 20 - Attribuzioni della Commissione Direttiva	13
Art. 21 - Comitato di Presidenza	14
Art. 22 - Riunioni del Comitato di Presidenza	14
Art. 23 - Attribuzioni del Comitato di Presidenza	15
Art. 24 - Presidente	16
Art. 25 - Vice Presidenti	17
Art. 26 - Disposizioni generali sulle cariche	18
Art. 27 - Segretario	19

**TITOLO IV
RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET**

Art. 28 - Rendiconto consuntivo e Budget	19
--	----

**TITOLO V
MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglIMENTO DEL GRUPPO**

Art. 29 - Modificazioni del Regolamento	19
Art. 30 - Scioglimento	20

**TITOLO VI
NORME FINALI**

Art. 31 - Adeguamento	20
Art. 32 - Norma di rinvio	21

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

E' costituito, con durata illimitata, all'interno e nell'ambito di AISPEC "Associazione Nazionale Imprese chimica fine e settori specialistici" e di Federchimica "Federazione Nazionale dell'Industria Chimica", di seguito anche Federazione, aderente a Confindustria, ai sensi e ai fini degli Statuti delle stesse, il Gruppo materie prime per l'industria cosmetica e additivi per l'industria cosmetica e farmaceutica in forma abbreviata Mapic.

Esso adotta il logo della Federazione e gli altri segni distintivi nel rispetto delle regole di Confindustria e di Federchimica.

Il Gruppo è suddiviso nei seguenti settori merceologici:

- Tensioattivi ed emulsionanti
- Estratti naturali
- Coloranti
- Conservanti
- Filtri UV
- Principi funzionali
- Emollienti e componenti oleosi
- Altri ingredienti

Il Gruppo può aderire ad Associazioni nazionali, esteri e sovranazionali di competenza purché non vi aderiscano Federchimica o AISPEC anche in rappresentanza del Gruppo.

ART. 2

SEDE

Il Gruppo ha sede in Milano presso Federchimica-AISPEC.

ART. 3

SCOPI

Al Gruppo è affidata, nell'ambito di AISPEC e nel rispetto delle disposizioni di Confindustria e di Federchimica in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del Sistema:

- a) la trattazione di problemi di specifico interesse dei settori di cui all'art. 1;
- b) la tutela degli interessi delle imprese associate;
- c) l'assistenza sul piano tecnico-economico delle stesse;
- d) la tutela dell'immagine dei settori merceologici medesimi, con particolare riguardo alla rappresentanza delle imprese associate nei rapporti con Istituzioni pubbliche e private – comprese le Istituzioni specializzate -, Consorzi, Società, Enti, Fondazioni ed altre Organizzazioni, Associazioni scientifiche ed economiche nazionali, esteri e sovranazionali nonché con altre componenti della società.

Il Gruppo promuove l'esercizio dell'attività dei soci nel rispetto delle regole della concorrenza.

Il Gruppo ha autonomia decisionale e operativa nonché di rappresentanza all'esterno per i settori merceologici di competenza allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente i settori merceologici rappresentati e non rientrino nelle funzioni spettanti a Federchimica e ad AISPEC. Le decisioni e l'attività non devono essere in contrasto con gli Statuti e la politica generale di Federchimica e di AISPEC.

Il Gruppo non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Le eventuali attività di natura commerciale devono essere strumentalmente finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi del Gruppo.

Il Gruppo è apartitico e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

Il Gruppo, nel riconoscere tra i propri valori fondanti il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, adotta il Codice etico e la Carta dei Valori associativi di Confindustria - che costituiscono parte integrante del presente Regolamento - ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza. Le imprese associate respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato e collaborano con le forze dell'ordine e le Istituzioni per contrastare ogni episodio di attività illegale.

TITOLO II

SOCI

ART. 4

REQUISITI

Possono aderire al Gruppo le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, le cui attività merceologiche rientrino tra quelle dei settori di cui all'art. 1.

I soci possono essere ordinari o aggregati.

Sono soci *ordinari*:

- a) le imprese che svolgono in Italia attività industriale;
- b) le imprese le cui attività industriali esercitate in Italia sono affini a quelle dei settori merceologici di cui all'art. 1: ciò nel rispetto dei principi fissati a livello confederale e della Federazione per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti organizzativi delle Associazioni di categoria confederate e delle Associazioni di settore federate.

Sono soci *aggregati*:

- c) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- d) le imprese che operano nel mercato nazionale e che appartengono a gruppi industriali con impianti di produzione in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
- e) le imprese di servizi orientate verso i settori di cui all'art. 1: ciò nel rispetto dei principi fissati a livello confederale e della Federazione.

L'adesione delle imprese di cui alle precedenti lettere c), d), e) è disciplinata nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

I soci aggregati non devono snaturare la qualificazione rappresentativa del Gruppo.

ART. 5

AMMISSIONE

L'ammissione delle imprese al Gruppo è subordinata al rispetto delle procedure previste dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di AISPEC; in base allo stesso articolo, il Gruppo può richiedere alle imprese ulteriori informazioni rispetto a quelle che le stesse sono tenute a fornire in base ai predetti articoli degli Statuti di Federchimica e di AISPEC.

L'adesione al Gruppo comporta la contestuale iscrizione a Federchimica e ad AISPEC.

I rappresentanti delle imprese devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale, morale e di deontologia associativa, anche con riferimento a quanto

previsto dal presente Regolamento e dagli Statuti di Federchimica e di AISPEC, dal Codice etico confederale e dalla Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

Le domande di adesione sono sottoposte all'approvazione del Comitato di Presidenza del Gruppo e quindi inviate per la ratifica al Presidente di AISPEC, che può proporre al Comitato di Presidenza del Gruppo il riesame delle determinazioni adottate, sentita, occorrendo, l'impresa istante.

La domanda di adesione deve essere presentata nelle modalità e secondo le previsioni contenute nel Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

Le delibere di accoglimento diventano esecutive dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo di Federchimica, in base a quanto previsto dall'art. 5 "Ammissione" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di AISPEC.

Per numero di addetti delle singole imprese si intende quello del personale preposto alle attività relative ai settori merceologici di cui all'art. 1.

ART. 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza, tutela, assistenza, informazione e consulenza poste in essere dal Gruppo nonché quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.

Restano invece escluse, per i soci aggregati, tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta.

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi del presente Regolamento.

Tutti i soci hanno diritto ad avere attestata la partecipazione al Sistema confederale.

ART. 7

OBBLIGHI, DURATA

L'adesione al Gruppo comporta l'obbligo di osservare il presente Regolamento, gli Statuti di AISPEC e di Federchimica, le deliberazioni dei rispettivi organi, nonché il Codice Etico confederale e di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della appartenenza al sistema confederale.

L'adesione ha la durata biennale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ammissione, e, in seguito, si intende tacitamente rinnovata.

L'impresa associata può disdire la propria adesione, con preavviso biennale, con lettera raccomandata A.R.

Resta salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 29.

L'attività del socio deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Si applicano, in ogni caso, per analogia, le disposizioni previste dall'art. 7 "Obblighi, durata" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di AISPEC.

ART. 8

CONTRIBUTI

Le imprese associate devono versare, in aggiunta ai contributi di spettanza di Federchimica e di AISPEC, da esse determinati, i contributi associativi di spettanza del Gruppo secondo i criteri e l'ammontare deliberati dall'Assemblea su proposta della Commissione Direttiva.

Il versamento dei contributi viene effettuato, entro il primo trimestre di ciascun esercizio, alla Federazione, che provvede alla contabilizzazione di spettanza.

L'Assemblea può adottare criteri, parametri e termini di contribuzione anche diversi per la copertura sia di parte dei costi, sia dei costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie.

Le quote e i contributi di pertinenza del Gruppo, riscossi dalla Federazione, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 9

SANZIONI

Le imprese associate che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 9 "Sanzioni" dello Statuto di Federchimica e dello Statuto di AISPEC.

ART. 10

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- a) per disdetta da parte del socio, nei modi e nei termini previsti all'art. 7;
- b) per cessazione dell'attività dell'impresa associata, dal momento della formale comunicazione;
- c) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- d) per recesso esercitato in base all'art. 29;
- e) per perdita dei requisiti associativi;
- f) per espulsione, deliberata dalla Commissione Direttiva di AISPEC, per grave inadempimento degli obblighi derivanti dallo Statuto della stessa e dal presente Regolamento o per ripetuta morosità, tenuto presente quanto stabilito dall'art. 9 "Sanzioni" dello Statuto di AISPEC.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 5.

Terminato il preavviso di cui all'art. 7, la cessazione della qualifica di socio comporta, per gli esponenti dell'impresa, la perdita automatica sia di tutte le cariche rivestite all'interno del Gruppo, sia di tutti gli incarichi di rappresentanza esterna per conto dello stesso.

L'impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo le seguenti modalità:

- nel caso di dimissioni sino alla data di scadenza del rapporto associativo, secondo quanto stabilito all'art. 7;
- entro i termini di comunicazione della cessazione di attività, di fallimento o espulsione;
- nel caso di recesso esercitato in base all'art. 29: il contributo è dovuto per l'intero anno nel corso del quale viene notificato il dissenso.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

ART. 11

ORGANI

Sono Organi del Gruppo:

- a) l'Assemblea;
- b) la Commissione Direttiva;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti.

ART. 12

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate.

I soci possono farsi rappresentare, per delega scritta, da altro socio avente diritto di voto; ogni socio non può essere portatore di più di una delega. Le imprese che fanno riferimento, sia direttamente, sia indirettamente alla stessa controllante, anche se non residente in Italia, sono considerate, a questi fini, come una sola impresa associata.

Ciascun socio dispone nell'Assemblea di 10 voti.

In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, ciascun socio dispone di ulteriori voti, in ragione del fatturato dichiarato relativo ai settori di competenza del Gruppo e riferito al mercato italiano, secondo la seguente tabella:

	FASCE DI FATTURATO (in migliaia di Euro)	VOTI AGGIUNTIVI
A	0 / 500	1
B	501 / 1.500	3
C	1.501 / 3.000	5
D	3.001 / 5.000	7
E	5.001 / 10.000	9
F	10.001 / 25.000	11
G	Oltre 25.001	13

In caso di votazione a scrutinio segreto, i criteri di ripartizione dei voti delle singole imprese devono assicurare l'anonimato del socio.

Non sono ammessi a votare i soci che non abbiano ottemperato agli obblighi contributivi.

Tali imprese possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione.

ART. 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio su delibera del Comitato di Presidenza;
- b) in via straordinaria:
 - su richiesta del Presidente di Federchimica o di AISPEC;
 - su delibera del Comitato di Presidenza;
 - su richiesta motivata di tanti soci che corrispondano ad un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate;
 - per le modifiche degli articoli del presente Regolamento e per lo scioglimento del Gruppo.

La richiesta da parte dei soci dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti così previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

ART. 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, su delibera del Comitato di Presidenza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata dal Vice Presidente più anziano per carica; in assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun socio al suo domicilio dichiarato almeno quindici giorni prima della data della riunione in prima convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di cinque giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Nell'avviso devono essere enunciati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati luogo, giorno ed ora della convocazione.

Su delibera del Comitato di Presidenza, l'Assemblea può avere luogo anche per referendum scritto nelle forme stabilite dal Regolamento attuativo dello Statuto di Federchimica.

Copia delle convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie viene trasmessa a Federchimica e ad AISPEC.

La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile alla consultazione da parte degli associati, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

ART. 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, e a maggioranza relativa per quanto concerne le nomine e le deliberazioni riguardanti le persone.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, per l'elezione a componente gli Organi elettivi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Regolamento, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dall'art. 29.

Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Regolamento e allo scioglimento del Gruppo, si applicano gli artt. 29 e 30.

Ai fini dello scrutinio le schede elettorali si distinguono in valide, nulle e bianche.

Nel caso di contestazione sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto al numero dei votanti e agli astenuti, il Presidente dispone affinché la votazione sia ripetuta.

ART. 16

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta, dal Vice Presidente più anziano per carica presente; in assenza anche di questi dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o di impedimento una persona designata dall'Assemblea.

ART. 17

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 24;
- b) eleggere i componenti la Commissione Direttiva, secondo le modalità previste dall'art. 18 lettera d);
- c) determinare le direttive di massima dell'attività del Gruppo, le politiche generali dei settori di cui all'art. 1 ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi del Gruppo;
- d) approvare il rendiconto consuntivo e il budget;
- e) approvare i contributi;
- f) approvare le modificazioni del Regolamento, attuabili secondo gli Statuti di Federchimica e di AISPEC e con le modalità previste dall'art. 29;
- g) sciogliere il Gruppo, secondo le modalità previste dall'art. 30;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Commissione

Direttiva, dal Comitato di Presidenza o dal Presidente.

ART. 18

COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva è composta:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dal Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà dei settori di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 26;
- d) dai componenti eletti dall'Assemblea, sulla base di una lista di candidati proposta dal Presidente, in numero non superiore a tredici. In sede di votazione, ciascun socio vota per non più di quattro quinti degli eligendi.

Spetta al Presidente attivare le procedure più idonee per la formazione delle liste degli eligendi componenti elettivi.

I componenti la Commissione Direttiva eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente.

La Commissione Direttiva esprime, nella sua composizione, la rappresentatività dei settori di cui all'art. 1.

Ogni impresa associata non può essere presente in Commissione Direttiva con più di un rappresentante. Questa disposizione non si applica nell'ipotesi di cui al punto c) del primo comma.

Nel caso vengano a mancare, durante il triennio di carica, uno o più componenti eletti dall'Assemblea, la Commissione Direttiva si integra mediante cooptazione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza della Commissione Direttiva.

ART. 19

RIUNIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

La Commissione Direttiva si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La Commissione Direttiva è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o

di impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica. In assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza la Commissione Direttiva può essere convocata con preavviso di tre giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Commissione Direttiva è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Per quanto attiene le elezioni relative agli organi di cui all'art. 11, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate.

La Commissione Direttiva è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica presente. In assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive.

I componenti decaduti vengono sostituiti, su proposta del Presidente, mediante cooptazione.

Non sono immediatamente rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel triennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni alle quali sono stati convocati.

Le deliberazioni della Commissione Direttiva vengono constatate mediante

verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o impedimento un componente la Commissione Direttiva o un funzionario di AISPEC incaricato da chi presiede.

Alla Commissione Direttiva partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, il Direttore di AISPEC.

ART. 20

ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DIRETTIVA

Spetta alla Commissione Direttiva, nel quadro degli orientamenti generali delineati da Federchimica, da AISPEC e delle direttive generali stabilite dall'Assemblea:

- a) nominare la Commissione di designazione del Presidente, secondo le modalità previste dall'art. 24;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente del Gruppo, con le modalità previste all'art. 24;
- c) eleggere, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti nell'ambito dei propri componenti;
- d) eleggere nel proprio ambito i due componenti il Comitato di Presidenza;
- e) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale e sulle problematiche di interesse della generalità delle imprese associate e dei singoli settori di cui all'art. 1;
- f) promuovere ed attuare quanto sia necessario e utile per il raggiungimento degli scopi del Gruppo;
- g) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- h) nominare, per i problemi di specifico interesse del settore, quando occorra tramite Federchimica e/o AISPEC e comunque d'intesa con le stesse, rappresentanti presso Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private - comprese le Istituzioni specializzate - Consorzi, Società, Enti, Organizzazioni nazionali, esteri e sovranazionali;
- i) esaminare il rendiconto consuntivo e il budget, predisposto dal Comitato di Presidenza, da sottoporre all'Assemblea;
- j) proporre all'Assemblea la misura dei contributi.

ART. 21

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dall'ultimo Presidente che ha ricoperto la carica, purché continui ad operare nell'ambito delle realtà dei settori rappresentati di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 26;
- d) da 2 componenti eletti dalla Commissione Direttiva nel proprio ambito. Essi durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente alla Commissione Direttiva. Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva, sempre tra i suoi componenti e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore.

ART. 22

RIUNIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato si riunisce, ordinariamente, almeno una volta ogni quattro mesi e, in via straordinaria, su invito del Presidente di Federchimica o del Presidente di AISPEC, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente, in caso di assenza o di impedimento, dal più anziano per carica dei Vice Presidenti, in assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

La convocazione avviene mediante lettera, fax, telegramma, posta elettronica o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il Comitato può essere convocato con preavviso di due giorni e con l'osservanza delle altre modalità di cui al presente articolo.

Le riunioni possono tenersi anche all'estero, ovvero per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

In sede di votazione ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal più anziano per carica presente dei Vice Presidenti, in assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente.

Le deliberazioni del Comitato vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario il Segretario del Gruppo; in caso di assenza o impedimento un componente del Comitato di Presidenza o un funzionario di AISPEC incaricato da chi presiede.

Al Comitato di Presidenza partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, il Direttore di AISPEC.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:

- a) guidare l'attività del Gruppo nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e dalla Commissione Direttiva;
- b) esercitare, in caso d'urgenza, i poteri che spettano alla Commissione Direttiva, alla quale deve riferire, per ratifica, nella sua prima riunione;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengono demandate dalla Commissione Direttiva;
- d) deliberare la convocazione della Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, con le modalità previste dall'art. 14;

- e) predisporre il rendiconto consuntivo ed il budget ai fini delle successive deliberazioni della Commissione Direttiva e dell'Assemblea;
- f) deliberare sulle domande di adesione in base all'art. 5;
- g) verificare periodicamente la situazione economico-finanziaria.

ART. 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, su proposta della Commissione Direttiva.

A tal fine, entro il mese di novembre dell'ultimo anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, la Commissione Direttiva elegge, a scrutinio segreto - previa nomina di due scrutatori, scelti tra i rappresentanti delle imprese associate - una Commissione di designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, della quale non può far parte il Presidente in carica. Tale Commissione sottopone alla Commissione Direttiva le indicazioni emerse, sulle quali la Commissione decide a scrutinio segreto.

Devono comunque essere sottoposte al voto della Commissione Direttiva quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti delle imprese associate al Gruppo.

Le indicazioni saranno più di una quando due o più nominativi dovessero raccogliere un significativo numero di segnalazioni.

Al Presidente designato dalla Commissione Direttiva, la Commissione fornisce tutte le indicazioni raccolte nello svolgimento del proprio mandato.

Il Presidente dura in carica tre anni e scade con l'Assemblea che approva il rendiconto consuntivo del terzo anno del suo mandato.

Il Presidente è eleggibile per non più di due trienni consecutivi.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Il Presidente è componente di diritto della Commissione Direttiva di AISPEC in base a quanto previsto dall'art. 18 "Commissione Direttiva" dello Statuto dell'Associazione.

Il Presidente è componente di diritto della Giunta di Federchimica in base a quanto previsto dall'art. 18 "Giunta" dello Statuto della Federazione.

Il Presidente rappresenta il Gruppo merceologico all'Assemblea dei delegati di AISPEC.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni previste dal Regolamento ed è investito dei poteri di rappresentanza del Gruppo.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza, al quale deve però riferire nella sua prima riunione.

Il Presidente si tiene in contatto con i Presidenti di AISPEC e di Federchimica, ai fini del necessario coordinamento per assicurare l'indirizzo organico all'azione federativa.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati componenti la Commissione Direttiva, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente propone alla Commissione Direttiva i due Vice Presidenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano per carica dei Vice Presidenti, in assenza anche di questi, dall'altro Vice Presidente. La firma di uno dei Vice Presidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, il Vice Presidente più anziano per carica autorizza l'emissione dei mandati di pagamento che devono essere sottoscritti dal Direttore di AISPEC e dal Segretario di Gruppo. I mandati di pagamento devono avere in allegato tutti i documenti originali giustificativi delle spese.

Il Presidente riferisce al Comitato di Presidenza e alla Commissione Direttiva sulla gestione economico-finanziaria.

ART. 25

VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti sono due e vengono eletti, su proposta del Presidente, dalla Commissione Direttiva nell'ambito dei suoi componenti.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del Gruppo.

Il Vice Presidente più anziano per carica sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.

In assenza anche di questi, il Presidente è sostituito dall'altro Vice Presidente.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e scadono contemporaneamente al Presidente. In caso di cessazione di quest'ultimo per motivi diversi dalla scadenza, decadono con la nomina del successore. Essi sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un triennio.

Nel caso vengano a mancare uno o entrambi i Vice Presidenti durante il triennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente dalla Commissione Direttiva e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

ART. 26

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Le cariche associative di cui al presente Regolamento sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica.

La carica di Presidente non può essere cumulata con quella di Presidente o Vice Presidente di AISPEC.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo alle cariche direttive del Sistema e a quanto previsto dagli artt. 7 e 33 "Obblighi, durata" e "Disposizioni generali sulle cariche" dello Statuto di Federchimica, l'accesso alla carica di Presidente è condizionato al completo inquadramento dell'impresa rappresentata nel sistema confederale ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato, le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. Il periodo di riferimento del mandato decorre dall'Assemblea che ha eletto gli Organi di cui all'art. 11.

La perdita dei requisiti soggettivi comporta l'automatica decadenza dalla carica ricoperta.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 27

SEGRETARIO

Il Segretario del Gruppo è nominato e revocato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 25 "Gruppi Merceologici" dello Statuto di AISPEC e dagli artt. 34 e 35 "Personale" e "Direttore Generale" dello Statuto di Federchimica.

Il Segretario partecipa, con facoltà di proposizione e di parere ma senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi del Gruppo.

TITOLO IV

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

ART. 28

RENDICONTO CONSUNTIVO E BUDGET

Per ciascun anno solare il Comitato di Presidenza predispone il rendiconto consuntivo e il budget e li sottopone all'esame della Commissione Direttiva e all'approvazione dell'Assemblea.

Tali documenti, dopo l'approvazione dell'Assemblea, vengono trasmessi ai competenti Organi di AISPEC e di Federchimica per essere da questi aggregati.

TITOLO V

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO E SCIoglimento DEL GRUPPO

ART. 29

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Le modificazioni del presente Regolamento, attuabili secondo lo Statuto di Federchimica, sono deliberate da una Assemblea straordinaria, occorrendo anche per referendum - nelle forme stabilite dal regolamento predisposto da Federchimica - con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, senza tener conto degli astenuti.

Ai soci che, in sede di votazione o di referendum, abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 30

SCIoglIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento del Gruppo da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea straordinaria per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente - tanto in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

L'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre componenti e ne determina i poteri.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 31

ADEGUAMENTO

Laddove vengano apportate modifiche alle norme dello Statuto della Federazione che producano effetti sul funzionamento del Gruppo le stesse si considerano immediatamente operative. Il Gruppo dovrà, comunque, procedere, nel più breve tempo possibile, ad adeguare il proprio Regolamento alle disposizioni contenute nello Statuto di Federchimica.

ART. 32

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano per analogia gli articoli e le disposizioni degli Statuti di AISPEC e di Federchimica.